

COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE FAMELI TRESKA ETS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile nel Comune di Roma, Via Alessandro Torlonia n. 12, presso l'abitazione del signor TRESKA Giuseppe.

Innanzitutto a me Avv. Marcello Claudio LUPETTI, Notaio in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza dei testimoni:

- QUATRINI Luciano, nato Pofi (FR) il 21 dicembre 1953, residente in Roma, via di Valle Caia n. 241;

- MANUNTA Giorgio, nato a Roma (RM) il 25 maggio 1969, residente in Roma, via Giovanni Bettolo n. 43;

testimoni noti ed idonei ai sensi di legge;

SONO PRESENTI:

1) TRESKA Giuseppe, nato a Lucoli (AQ) il giorno 1 giugno 1930, residente in Roma, via Alessandro Torlonia n. 12, codice fiscale: TRS GPP 30H01 E724T;

2) MAIOLO Naira Maria, nata a Roma (RM) il 7 agosto 1969, residente in Roma, Piazza Bologna n. 55, codice fiscale: MLA NMR 69M47 H501F;

3) COMITO Domenico, nato a Reggio di Calabria (RC) il 17 luglio 1973, residente in Roma (RM), via Emanuele Filiberto n.7, codice fiscale: CMT DNC 73L17 H224R;

4) PETRICCA Gianluca, nato a Frosinone (FR) il 7 settembre 1971, residente in Roma, via Ponte Settemiglia n. 215, codice fiscale: PTR GLC 71P07 D810A.

Io Notaio sono certo della identità personale dei detti componenti, i quali, di comune accordo, in presenza dei testimoni, con questo atto,

PREMESSO:

- che il signor TRESKA Giuseppe intende promuovere la istituzione di una Fondazione da denominarsi "Fondazione Fameli Tresca", che si ispiri e applichi i principi del Terzo settore e risponda allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile; la quale a seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore assumerà la denominazione "Fondazione Fameli Tresca ETS": con le finalità specificate in appresso, mettendo a disposizione della Fondazione medesima i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento della sua attività,

CIO' PREMESSO:

essi componenti per realizzare la costituzione della Fondazione convengono e stipulano, in presenza dei testimoni, quanto segue:

ARTICOLO 1

È costituita, per volontà del signor TRESKA Giuseppe la Fonda-

Registrato a:
ROMA II
il 10/05/2022
al n. 15907
Serie 1T

zione denominata "Fondazione Fameli Tresca", la quale a seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore assumerà la denominazione "Fondazione Fameli Tresca ETS".

La Fondazione ha sede in Roma, via Alessandro Torlonia n. 12 e comunque all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

La durata della Fondazione è illimitata.

Il sito web della fondazione è il seguente: www.fondazionefamelitresca.it.

La pec è la seguente: info@pec.fondazionefamelitresca.it.

ARTICOLO 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

a) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ai sensi del richiamato articolo 5, lettera Q) del d.lgs. 117/2017;

b) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ai sensi dell'articolo 5, lettera R) del d.lgs. 117/2017;

c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi del richiamato articolo 5, lettera U) del d.lgs. 117/2017;

d) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni.

3.2. In particolare, la Fondazione, al fine di perseguire i menzionati scopi, intende

a) sostenere minori - ed in special modo bambine orfane o provenienti da famiglie povere o disagiate o svantaggiate o comunque bisognose - di qualunque provenienza geografica e senza distinzioni di carattere etnico, religioso e sociale, in stato di difficoltà o emarginazione sociale, economica o di abbandono familiare, soggetti o a rischio di dipendenze da sostanze alcoliche, stupefacenti;

b) sostenere iniziative di miglioramento della qualità della vita dei minori - ed in special modo bambine orfane o provenienti da famiglie povere o disagiate o svantaggiate o comunque bisognose - in stato di difficoltà, di inclusione sociale, innovazione metodologica nella cura, nella tutela sanitaria e psicofisica, nella formazione dei minori, anche in ambito scolastico e familiare, della sanità, dei servizi sociali;

- c) costituire, partecipare, promuovere e sostenere Enti e Istituti di ricerca e formazione, finalizzati allo sviluppo delle metodologie didattiche, alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione, alla individuazione precoce ed alla diagnosi di malattie e deficit psicofisici nei minori, promuovere attività di ricerca universitari nazionali ed internazionali;
- d) promuovere iniziative e sostenere progetti di ricerca applicata a breve/medio termine che prevedano ricadute sul piano dei servizi pubblici in favore dei minori ed in particolare su quello sanitario, nonché della crescita culturale della società nel suo complesso oppure ricadute sul piano tecnologico e acquisizione di processi di partenariato tra scienza e mondo educativo;
- f) sostenere progetti di ricerca applicata, clinica e organizzativa che prevedano ricadute su una o più di queste aree: qualità di vita dei minori, in particolare per quello sanitario, crescita culturale della società nel suo complesso, inclusione sociale con particolare riferimento all'inclusione educativa e lavorativa;
- g) promuovere il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, locali, nazionali, comunitari, esteri o internazionali nel perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- i) promuovere l'internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca, o di utilità sociale, anche nell'area della pedagogia sociale e speciale, secondo le finalità della Fondazione, anche mediante il sostegno e la partecipazione a progetti o iniziative congiunte con altri soggetti, finanziati con fondi pubblici o privati, nazionali, comunitari stranieri o internazionali.

La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà collaborare con professionisti, con altre Fondazioni, con Associazioni, con Organismi ed Enti, costituendosi, se necessario ed opportuno, come parte effettiva di essi.

Potrà inoltre istituire sedi secondarie in Italia ed all'estero, e potrà promuovere la costituzione di società di qualunque tipo, ivi comprese le cooperative, assumendone partecipazioni, e partecipare ad altre Fondazioni, Associazioni ed Onlus che fossero ritenute necessarie, utili ed opportune.

La Fondazione potrà compiere ogni azione, atto, negozio direttamente o indirettamente strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 3

La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti,

in presenza dei testimoni, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 4

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, il fondatore signor TRESCA Giuseppe assegna alla stessa, destinandola ad essa in dotazione, la somma di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) che ha depositato presso di me notaio mediante bonifico bancario ricevuto in data 28 aprile 2022 sul mio conto corrente dedicato Iban: IT 23 K 08327 03399 000000999912, in essere presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA, Agenzia di Roma 3 - RAI e che verrà da me Notaio versata su apposito conto corrente che verrà aperto a nome della Fondazione.

ARTICOLO 5

A costituire il Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori:

- MAIOLO Naira Maria, che, presente, dichiara di accettare la carica: quale Presidente;
- COMITO Domenico, che, presente, dichiara di accettare la carica: quale Vice-Presidente;
- PETRICCA Gianluca, che, presente, dichiara di accettare la carica: quale Consigliere.

Viene altresì nominato quale Presidente Onorario della Fondazione, il signor TRESCA Giuseppe, che, presente, dichiara di accettare la carica.

ARTICOLO 6

Viene nominato per la durata di tre esercizi sociali, con scadenza all'approvazione del bilancio del terzo esercizio sociale, quale Sindaco Unico, con funzioni di Organo di Controllo, il Dott. SCARFONE Domenico, nato a Reggio di Calabria (RC) il 10 febbraio 1972, codice fiscale: SCR DNC 72B10 H224N, domiciliato in Serra San Bruno (VV), via Peppino Impastato n. 22, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 157270, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie Speciale n. 89 del 17 novembre 2009, data Decreto Ministeriale 3/11/2009; il quale ha dichiarato con separata attestazione di accettare la carica, come risulta dal documento con firma digitale che, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, in presenza dei testimoni, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, per formarne parte integrante e sostanziale.

Viene stabilito quale emolumento a favore del Sindaco Unico la somma di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) annui.

ARTICOLO 6

Agli effetti della iscrizione di quest'atto a repertorio e per ogni altro effetto e disposto di legge i comparenti dichiarano che il valore complessivo dei beni assegnati è di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), come sopra meglio precisato.

ARTICOLO 7

Imposte e spese del presente atto, imposte e spese relative

alla costituzione della fondazione, annesse e dipendenti, sono assunte dai comparenti, espressamente richiamandosi ai fini delle agevolazioni fiscali le disposizioni dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017, che stabilisce, tra l'altro, al comma 5 che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

Richiesto io notaio ricevo il presente atto, scritto a mano e a macchina da me e da persone di mia fiducia, da me letto in presenza dei testimoni, ai comparenti, che lo approvano e con me i testimoni e notaio lo sottoscrivono alle ore diciannove e minuti cinquanta.

Occupi il presente atto dodici pagine di tre fogli.

F.to TRESCA Giuseppe

F.to Naira Maria MAIOLO

F.to Domenico COMITO

F.to Gianluca PETRICCA

F.to QUATRINI Luciano teste

F.to Giorgio MANUNTA teste

F.to MARCELLO CLAUDIO LUPETTI NOTAIO (L.S.)

Statuto
della "Fondazione Fameli Tresca ETS"

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Fameli Tresca".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Fameli Tresca ETS".

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Roma, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

a) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ai sensi del richiamato articolo 5, lettera Q) del d.lgs. 117/2017;

b) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ai sensi dell'articolo 5, lettera R) del d.lgs. 117/2017;

c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi del richiamato articolo 5, lettera U) del d.lgs. 117/2017;

d) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni.

3.2. In particolare, la Fondazione, al fine di perseguire i menzionati scopi, intende

a) sostenere minori – ed in special modo bambine orfane o provenienti da famiglie povere o disagiate o svantaggiate o comunque bisognose - di qualunque provenienza geografica e senza distinzioni di carattere etnico, religioso e sociale, in stato di difficoltà o emarginazione sociale, economica o di abbandono familiare, soggetti o a rischio di dipendenze da sostanze alcoliche, stupefacenti;

b) sostenere iniziative di miglioramento della qualità della vita dei minori – ed in special modo bambine orfane o provenienti da famiglie povere o disagiate o svantaggiate o comunque bisognose - in stato di difficoltà, di inclusione sociale, innovazione metodologica nella cura, nella tutela sanitaria e psicofisica, nella formazione dei minori, anche in ambito scolastico e familiare, della sanità, dei servizi sociali;

c) costituire, partecipare, promuovere e sostenere Enti e Istituti di ricerca e formazione, finalizzati allo sviluppo delle metodologie didattiche, alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione, alla individuazione precoce ed alla diagnosi di malattie e deficit psicofisici nei minori, promuovere attività di ricerca universitari nazionali ed internazionali;

d) promuovere iniziative e sostenere progetti di ricerca applicata a breve/medio termine che prevedano ricadute sul piano dei servizi pubblici in favore dei minori ed in particolare su quello sanitario, nonché della crescita culturale della società nel suo complesso oppure ricadute sul piano tecnologico e acquisizione di processi di partenariato tra scienza e mondo educativo;

f) sostenere progetti di ricerca applicata, clinica e organizzativa che prevedano ricadute su una o più di queste aree: qualità di vita dei minori, in particolare per quello sanitario, crescita culturale della società nel suo complesso, inclusione sociale con particolare riferimento all'inclusione educativa e lavorativa;

g) promuovere il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, locali, nazionali, comunitari, esteri o internazionali nel perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;

i) promuovere l'internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca, o di utilità sociale, anche nell'area della pedagogia sociale e speciale, secondo le finalità della Fondazione, anche mediante il sostegno e la partecipazione a progetti o iniziative congiunte con altri soggetti, finanziati con fondi pubblici o privati, nazionali, comunitari stranieri o internazionali.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione di valore pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea di Partecipazione – o, nel caso in cui non sia stato istituito questo organo, il Consiglio di Amministrazione - approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

— Fondatore;

— Partecipanti, se presenti

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 8

FONDATORE

8.1 E' Fondatore il signor TRESCA Giuseppe, nato a Lucoli (AQ) il giorno 1 giugno 1930, codice fiscale: TRS GPP 30H01 E724T.

ART. 9

PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea di Partecipazione, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocata.

ART. 10

DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

— estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

— apertura di procedure di liquidazione;

— fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 Il Fondatore può recedere con preavviso di sei mesi.

ART. 11

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente Onorario della Fondazione
- l'Assemblea di Partecipazione, se istituita;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti, ove nominato.

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 12

PRESIDENTE ONORARIO

12.1 Il Presidente Onorario della Fondazione è il signor TRESCA Giuseppe, sopra generalizzato, sino a revoca o dimissioni.

12.2 La decadenza dalla carica può essere deliberata a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dalla Assemblea di Partecipazione, per accertata sopravvenuta impossibilità o mancanza di volontà di esercitare ed adempiere i propri doveri previsti dal presente statuto ovvero per gravi e ingiustificati azioni e comportamenti che possano ledere la Fondazione o andare contro gli scopi della stessa.

ART. 13

COMPETENZE DEL PRESIDENTE ONORARIO

13.1 Il Presidente Onorario cura le relazioni pubbliche e istituzionali con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno delle singole iniziative della Fondazione, unitamente o disgiuntamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

13.2 Svolge attività di collegamento e coordinamento tra l'Assemblea di Partecipazione ed il Consiglio di Amministrazione anche partecipando ed intervenendo nelle rispettive riunioni.

13.3 Vigila sul corretto svolgimento delle attività e sulla compiuta realizzazione degli scopi della Fondazione, sulla base delle Linee Programmatiche adottate dall'Assemblea di Partecipazione.

ART. 14

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

14.2 L'Assemblea di Partecipazione:

- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
- approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

14.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

14.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 15

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

15.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

15.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati la prima volta nell'atto costitutivo della fondazione e successivamente dall'Assemblea di Partecipazione o nel caso in cui non sia stato ancora istituito questo organo dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

16.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

16.4 Ogni membro può essere revocato in ogni momento per giusta causa.

16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

16.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione dell'Assemblea di Partecipazione;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre all'Assemblea di Partecipazione per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

Nel caso in cui non sia stata istituita l'Assemblea di Partecipazione, le funzioni e competenze alla stessa spettanti di cui all'art. 14.2 del presente Statuto, verranno svolte dal Consiglio di Amministrazione, ove possibile e compatibilmente con le funzioni di quest'ultimo organo.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

16.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

16.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

16.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 17

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dall'Assemblea di Partecipazione - o, nel caso in cui non sia stato istituito questo organo, dal Consiglio di Amministrazione - fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, salvo quanto previsto al superiore art. 13.1.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 18

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

18.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dall'Assemblea di Partecipazione - o, nel caso in cui non sia stato istituito questo organo, dal Consiglio di Amministrazione, ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

18.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

18.3 Nei casi previsti dalla legge l'Assemblea di Partecipazione - o, nel caso in cui non sia stato istituito questo organo, il Consiglio di Amministrazione - nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 19

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

19.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 20

CLAUSOLA DI RINVIO

20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Giuseppe TRESCA

F.to Naira Maria MAIOLO

F.to Domenico COMITO

F.to Gianluca PETRICCA

F.to QUATRINI Luciano teste

F.to Giorgio MANUNTA teste

F.TO MARCELLO CLAUDIO LUPETTI NOTAIO (L.S.)